

Delibera n. 107/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 49/2022, del 23 marzo 2022, nei confronti di Trenitalia S.p.A., per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 30 giugno 2022

- VISTO** la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito anche Legge n. 689/81), recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTA** la delibera n. 49/2022, del 23 marzo 2022, notificata, in pari data, con nota prot. ART n. 5661/2022, con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014, nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito anche: Trenitalia o Società), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 16, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativamente ai fatti esposti nel reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 14569/2021, del 21 settembre 2021, con riferimento al viaggio programmato con partenza alle ore 15:24 da Civitanova Marche e arrivo previsto a Bologna alle ore 19:26 del 1° agosto 2021; la medesima delibera, al punto 7 del dispositivo, ha ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33);

RILEVATO che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, relativamente alla violazione contestata con la citata delibera 49/2022;

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 49/2022;

su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 49/2022, del 23 marzo 2022, nei confronti di Trenitalia S.p.A, per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981;
2. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A., comunicata al reclamante e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 30 giugno 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)